

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 1262, 1149 e 1171-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE CODIGNOLA)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico (n. 1262)

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**
di concerto col **Ministro del Tesoro**
e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1970

Aumenti di spesa per l'attribuzione di assegni di studio universitari e di borse di studio di addestramento didattico e scientifico (n. 1149)

d'iniziativa dei senatori **CODIGNOLA, CASTELLACCIO, TORTORA, BLOISE, ARNONE**
e **FERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1970

Incremento dei fondi stanziati nell'esercizio 1970 per gli assegni di studio agli studenti universitari e per le borse di addestramento didattico e scientifico (n. 1171)

d'iniziativa dei senatori **BERTOLA, SPIGAROLI, CARRARO, FALCUCCI Franca,**
BALDINI e SMURRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1970

Comunicata alla Presidenza il 13 luglio 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, alla cui conversione tende il presente disegno di legge, si propone di soddisfare le medesime esigenze cui si riferiscono i disegni di legge nn. 1149 (d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri) e 1171 (d'iniziativa dei senatori Bertola ed altri) presentati in precedenza all'esame del Senato: esigenze determinate dal fatto che gli stanziamenti già disponibili per assegni di studio a studenti universitari e per borse di addestramento didattico e scientifico a neo-laureati si sono rivelati largamente deficitari rispetto alle più impellenti necessità, talchè una buona parte di nuovi immatricolati nell'anno accademico 1969-70, pur aventi diritto all'assegno, ne sono rimasti privi e gravi difficoltà si sono incontrate egualmente per garantire borse per il perfezionamento scientifico di un numero adeguato di neo-laureati. Il provvedimento predispone dunque la integrazione dei fondi che sono risultati carenti per l'anno accademico 1969-70, mentre per l'anno accademico 1970-71 tutto deve essere ancora deciso.

È infatti da rilevare che il piano di sviluppo della scuola dal 1966 al 1970, di cui alla legge 31 ottobre 1966, n. 942, viene appunto a scadere con l'anno 1970, e dovrà essere tempestivamente sostituito da un nuovo piano, adeguato alle accresciute esigenze. Per quanto riguarda gli assegni di studio, l'articolo 31 della legge citata n. 942, innestandosi sull'ultimo stanziamento di bilancio (quello del 1966) predisposto al medesimo fine, per lire 5 miliardi e 750 milioni, lo integrava progressivamente per ogni anno del piano nelle seguenti misure: per il 1966, 850 milioni; per il 1967, 1.800 milioni; per il 1968, 4.500 milioni; per il 1969, 7.700 milioni; per il 1970, 11.300 milioni. Il totale quindi della spesa da erogarsi per detto titolo nel corrente anno ammontava, in base al piano, a lire 17.050.000.000.

Nel frattempo peraltro nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario venivano dettate dalla legge 21 aprile 1969, n. 162, che sostituiva (salvo per le disposizioni non in contrasto) le norme previste dalla precedente legge 14 febbraio

1963 n. 80, come esplicitamente afferma l'articolo 6 della legge n. 162 testè ricordata. Il nuovo sistema modificava radicalmente i precedenti criteri di attribuzione, in quanto:

a) attribuiva la precedenza assoluta in favore di quegli studenti che avendo già fruito dell'assegno di studio nell'anno precedente, si trovassero nelle condizioni economiche previste dall'articolo 2 della citata legge n. 162, e fossero in possesso dei requisiti di studio prescritti dall'articolo 3 della stessa;

b) riconosceva successivamente il diritto all'assegno agli studenti con reddito familiare inferiore a quello esente dalla complementare;

c) destinava gli eventuali assegni residui dopo le distribuzioni effettuate a norma dei due punti precedenti agli studenti di reddito familiare non superiore a un milione e duecentomila lire l'anno (elevato a lire 1.500.000 per il caso di lavoratori dipendenti).

La medesima legge incrementava la misura dell'assegno e stanziava, in aggiunta ai 17 miliardi e 50 milioni previsti dal piano per l'annualità 1970, la somma di lire 22 miliardi e 950 milioni, raggiungendosi il totale di 40 miliardi.

Il meccanismo della legge in tal modo per sommi capi riassunta si è per altro dimostrato molto più oneroso di quanto fosse stato previsto: 65.000 studenti aventi diritto all'assegno dei quali 40.000 nuovi immatricolati ne sono rimasti infatti esclusi, per una spesa di 25 miliardi. Di qui l'esigenza di provvedere, sia pure tardivamente, allo stanziamento aggiuntivo appunto di 25 miliardi cui si riferisce il decreto-legge in conversione.

Si noti che, a norma della legge n. 162 più volte ricordata, per gli iscritti ai corsi successivi al primo, gli assegni debbono essere distribuiti in tre rate (al 30 novembre, al 31 marzo e al 31 maggio) mentre per gli studenti nuovi immatricolati, essi vengono distribuiti nello stesso modo quanto alle sole prime due rate: per il versamento della terza rata si richiede che, entro l'anno accademico, venga superato almeno un primo esame. Il decreto-legge in discussione consentirà

dunque di corrispondere gli assegni a tutti coloro che pur avendone diritto ne sono rimasti esclusi, ma con grave ritardo, e con conseguenze — che non possono non essere sottolineate — che incidono sulla tranquillità e sul buon andamento dei loro studi.

Il difetto di calcolo deriva fondamentalmente dal fatto che non si era previsto l'incremento massiccio di nuove iscrizioni, conseguenza anche dell'avvenuta liberalizzazione degli accessi; d'altra parte, la priorità attribuita dalla legge alla continuità dell'assegno a chi già ne disponga (fermi restando i requisiti di studio e le condizioni economiche prescritte) ha riversato prevalentemente sulle spalle dei nuovi immatricolati la deficienza finanziaria.

Mentre è dunque fuori discussione la opportunità dell'intervento diretto a garantire la soddisfazione d'un diritto già precedentemente riconosciuto, si auspica che nella determinazione degli oneri relativi a questo capitolo di bilancio in sede di formazione del nuovo piano, si tenga attento conto delle implicazioni finanziarie che la legge n. 162 inevitabilmente comporta per il futuro.

Quanto alle borse di studio per giovani laureati, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione per il 1966 venne incrementato dalla citata legge n. 942 di lire 2.800 milioni, per il 1970. Ma la pressante esigenza di un ulteriore incremento, indispensabile per la formazione di nuovi studiosi anche in vista del reclutamento di personale insegnante nelle università, ha opportunamente indotto il Governo all'ulteriore stanziamento di un miliardo, da distribuire secondo la procedura prescritta dall'articolo 32 della ricordata legge n. 942, e cioè per il quaranta per cento direttamente dal Ministero della pubblica istruzione e per il sessanta per cento per il tramite delle università.

Al testo del decreto-legge la competente Commissione ha proposto di apportare due emendamenti, che il relatore ritiene entrambi assai opportuni. Con il primo, si attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il compito di stabilire mediante proprio decreto, le modalità di accertamento delle condizioni economiche previste dall'articolo 2 della legge n. 162 del 1969: compito che del

resto gli era già stato attribuito dall'articolo 5, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963 n. 80, sopra richiamata. È infatti accaduto che la certificazione del reddito ai soli fini dell'imposta complementare abbia dato luogo a deplorevoli abusi, sicchè appare necessario che la certificazione diretta a stabilire l'effettivo ammontare del reddito familiare dello studente sia arricchita di altri elementi di accertamento fiscale (imposta di famiglia, dichiarazione del datore di lavoro, imposte sui terreni, sui fabbricati eccetera). Considerata anche la condizione di fluidità nella quale versa attualmente la legislazione fiscale, è preferibile che le norme su tali verifiche vengano appunto decretate per iniziativa ministeriale.

L'altro emendamento si propone di riconoscere la possibilità di particolari incentivi a favore di quei giovani, che già fruiscono di provvidenze universitarie, i quali meglio si distinguano nella loro attività di studio ovvero si trovino in condizioni di particolare disagio. Infatti, la legislazione attuale non consente il cumulo fra diverse provvidenze, mentre tale cumulo, sia pure limitato ad un massimo di lire 250.000, può, nei suddetti casi, apparire utile o indispensabile. Anche al fine di evitare ora nuovi stanziamenti, l'emendamento si limita ad autorizzare le Opere universitarie a procedere a tali integrazioni, quando le ritengano opportune, sui propri fondi.

Altre importanti questioni tuttavia sono state poste in evidenza nel corso del dibattito in Commissione: questioni che sembra opportuno riservare peraltro alla nuova normativa che dovrà accompagnare i futuri stanziamenti per il nuovo piano quinquennale. Le principali sono due:

a) si è anzitutto insistito sulla necessità di un sistema di ripartizione che più efficacemente sia capace di assicurare l'assegno ai giovani di quelle categorie sociali (particolarmente agli appartenenti alle famiglie dei salariati) che con maggiore difficoltà ascendono agli alti gradi degli studi: occorre, si è detto, una chiara scelta politica, che dia la precedenza assoluta, durante l'intero iter universitario, ai figli di operai e di con-

tadini la cui presenza nelle università è clamorosamente sproporzionata alla loro presenza numerica nel Paese;

b) è necessario d'altronde escogitare meccanismi di maggiore garanzia contro gli abusi e le frodi, non soltanto mediante più sicuri sistemi di accertamento del reddito, ma anche riducendo l'ammontare della prima rata, in attesa di poter controllare le posizioni economiche di ciascuno.

Anche per quanto riguarda le borse di addestramento, che possono costituire un'ossatura fondamentale per la formazione delle nuove leve di studiosi, si è insistito sulla necessità:

1) di assicurare ai detentori di borsa garanzie di carattere assistenziale e validità degli anni di studio in qualità di borsisti ai fini dello svolgimento delle carriere future, in

modo da consentire la necessaria tranquillità di vita e di lavoro;

2) di prevedere una maggiore mobilità per tali borse che, essendo attualmente vincolate alla Facoltà o all'Istituto presso cui il borsista lavora, finiscono per determinare un ostacolo proprio a quella necessità di movimento che può rilevarsi indispensabile per l'approfondimento degli studi.

La Commissione ha per altro ribadito la opportunità che tali nuove norme trovino collocazione, come loro posto più naturale, nel disegno di legge che sarà dedicato al nuovo piano di sviluppo della scuola.

Il relatore raccomanda all'Assemblea di accogliere favorevolmente il provvedimento all'esame, nel quale dovranno conseguentemente essere assorbiti i due disegni di legge nn. 1149 e 1171 ai quali è stato fatto cenno all'inizio.

CODIGNOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE (n. 1262)

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente l'aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente l'aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti articoli:

« *Art. 1-bis.* — Le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162, e per la compilazione delle graduatorie di merito sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

« *Art. 1-ter.* — A decorrere dall'anno accademico 1970-71 le Opere universitarie sono autorizzate ad attribuire, nei limiti dei fondi ad esse conferiti, a favore di giovani particolarmente meritevoli ovvero che si trovino in situazioni di particolare disagio, premi di incoraggiamento, fino ad un massimo di lire 250 mila annue che, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, sono cumulabili con le provvidenze ivi indicate ».

DISEGNO DI LEGGE (n. 1149)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CODIGNOLA
ED ALTRI

Articolo unico.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per l'anno finanziario 1970, aumentato dall'articolo 9 della legge 21 aprile 1969, n. 162, è ulteriormente incrementato di lire 10 miliardi.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è aumentato per l'esercizio finanziario 1970 per l'importo di lire 4.687,500 milioni.

Ai maggiori oneri derivanti dai due commi precedenti si provvederà mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE (n. 1171)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERTOLA ED ALTRI

Art. 1.

Gli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 21 aprile 1969, n. 162, e quelli stabiliti dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono rispettivamente aumentati, per l'anno finanziario 1970, di lire 10.000.000.000 e di lire 4.687.500.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario indicato nell'articolo precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.